

Legge regionale 01 luglio 1976 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

CAPO V

Integrazione del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un contributo straordinario alla Friulia - Lis SpA.

Art. 10

Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo << una tantum >> di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

(2)

Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell' anno 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.

(3)

La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(1)(4)

Note:

1 Parole sostituite al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976

2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976

3 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976

4 Parole sostituite al terzo comma da art. 38, primo comma, L. R. 49/1978

Art. 11

Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.

(3)

La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(1)(2)(4)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1976

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976

3 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 38, secondo comma, L. R. 49/1978